



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE PENALE

N° 876 / 15 Reg.Sentenze

N° 1650 / 14 R.G.N..R.

Il Giudice monocratico Dott.ssa GIUSI IANNI
nell'udienza penale del 10 APRILE 2015

N° 2074 / 14 R.G.T

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, depositata in Cancelleria
rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. ANTONIO CESTONE 22/04/2015

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha
pronunciato la seguente

IL CANCELLIERE

SENTENZA

nella causa penale

PG.29/04/15

Fatto estratto contumaciale il

CONTRO

FRANCESCO nato a Cosenza il ed
ivi residente in Via

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

In ordine al reato di cui all'art. 385 c.p., comma 3, perché, pur essendo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, con autorizzazione ad allontanarsi esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per svolgere attività lavorativa, se ne allontanava, circolando liberamente su Via e nelle relative traverse, intrattenendosi a parlare con tale presso una officina meccanica ed introducendosi presso una tabaccheria.

Fatto commesso in Cosenza il 10.3.2014 alle ore 17.30

Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale

CONCLUSIONI

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste;

Il difensore dell'imputato: conforme al PM.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta del 13 settembre 2014 [redacted] veniva tratto a giudizio al fine di rispondere del delitto indicato in rubrica. All'udienza del 12 dicembre 2014 il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, disponeva procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente evocato e non comparso. Superatasi, quindi, senza eccezioni la fase delle questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento, con l'ammissione delle prove richieste dalle parti. L'istruttoria aveva, quindi, luogo il 10 aprile 2015 con l'escussione dei testi [redacted] e [redacted] e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, su accordo delle parti, dell'annotazione di servizio del 10 marzo 2014 a firma dell'app. [redacted]. Il PM dichiarava di rinunciare al residuo teste di lista [redacted] senza incontrare opposizioni dalla difesa. Revocata l'ordinanza ammissiva del teste Russo e rigettata la richiesta di accertamenti ex art. 507 c.p.p. avanzata dall'ufficio di Procura, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento e utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo, decidendo la causa come da dispositivo, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le prove orali raccolte e la documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento non permettono di affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, residuando un dubbio ragionevole sulla sussistenza del fatto.

1.1 E' incontestato che alla data del 10 marzo 2014 il [redacted] si trovasse in regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co 1 bis, ord. pen., in forza di provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro del 9 gennaio 2014, depositato il 13 gennaio successivo. Nel provvedimento citato, il [redacted] veniva, per quanto qui rileva, facultato a recarsi presso ambulatori, studi privati, servizi sanitari e ospedalieri "per interventi, accertamenti diagnostici e cure, nell'ambito della Provincia di residenza, previo avviso telefonico all'organo di P.S. deputato per i controlli, sia all'uscita che al rientro e con l'obbligo di produrre, alle predette forze dell'ordine, prova del trattamento sanitario ricevuto".

Ciò posto, occorre osservarsi che nel capo di imputazione è contestato al [redacted] di essersi allontanato dal domicilio fuori dalla fascia oraria in cui era stato autorizzato al lavoro (tra le 9:00 e le 12:00), essendo stato egli sorpreso a circolare liberamente lungo

via Panebianco in Cosenza alle ore 17:30 del 10 marzo 2014 e ad intrattenersi a parlare con tale ██████████ in una officina meccanica.

L'istruttoria condotta ha messo in evidenza, anzitutto, una difformità del fatto rispetto a quanto ipotizzatosi nel capo di imputazione. Il ██████████, infatti, non aveva alcuna autorizzazione del lavoro e alle ore 16:25 circa aveva contattato telefonicamente il Comando Stazione Carabinieri di Cosenza, quale autorità preposta al controllo sull'espiazione della pena, avvisando i militari che stava recandosi presso il proprio dentista (cfr. annotazione di servizio del 10 marzo 2014 a firma dell'app. ██████████ ██████████ transitata nel fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti). Alle ore 16:25 circa il ██████████ veniva visto fuori dalla propria abitazione da una pattuglia del NORM dei Carabinieri di Cosenza; egli veniva, quindi, perso di vista dai militari e veniva rivisto circa un'ora dopo (alle ore 17:30) lungo via Panebianco, all'altezza di un'officina meccanica. In tale officina il ██████████ restava circa una ventina minuti, per poi uscire da lì ed entrare in un vicino tabacchino. A quel punto l'odierno imputato era fermato dai militari (in servizio di OCP) e a questi dichiarava, nell'immediato, di essere stato dal suo dentista, tale dr. ██████████ con studio in via Panebianco, senza essere in grado però di consegnare documentazione comprovante quanto affermato. Nessun accertamento veniva fatto sull'effettivo recarsi del ██████████ presso il dentista indicato, sul presupposto che dovesse essere il medesimo detenuto, in forza del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, a consegnare ai militari documentazione comprovante l'avvenuta asserita visita.

2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, al di là della certa trasgressione del ██████████ alle prescrizioni impostegli dal Tribunale di sorveglianza con il provvedimento che gli aveva concesso la detenzione domiciliare, non vi è prova della commissione da parte dell'imputato del delitto di cui all'art. 385 c.p.. Se, infatti, sulla base del provvedimento della magistratura di sorveglianza, doveva essere il ██████████ a dimostrare l'avvenuta visita dentistica, esibendo documentazione, tale inversione degli oneri probatori non può certo valere nell'ambito di un ordinario processo penale, in cui è l'accusa a dover offrire la dimostrazione degli elementi costitutivi del reato oggetto di imputazione. Nel caso di specie, il ██████████ era stato facultato ad uscire dalla propria abitazione per esigenze mediche previa comunicazione all'autorità preposta ai controlli; comunicazione regolarmente fatta alle ore 16:25, pochi minuti prima, quindi, che l'imputato fosse notato dai militari fuori dalla propria abitazione. Doveva essere, conseguentemente, l'accusa a dimostrare che il ██████████ nel lasso di tempo in cui

veniva perso di vista dalla PG, non si era recato dall'indicato dentista, mentre nessun accertamento, per come detto, veniva fatto in tal senso. A ciò si aggiunga che, pur non essendo direttamente applicabile al caso di specie la sentenza n. 177/2009 della Corte Costituzionale – pur essendo stata la stessa menzionata dalla difesa a sostegno delle ragioni del [redacted] e recepita da altri giudici in casi analoghi a quello oggi all'attenzione del Tribunale, avendo la Suprema Corte più volte chiarito come il campo di applicazione della pronuncia del giudice delle leggi sia ristretto alla sola detenzione speciale di cui all'art. 47 ter l. 354/1975, prevista in favore delle madri di età di prole infradecenne: cfr Cass. 2 luglio 2013, n. 34530 - non può ignorarsi come l'arresto menzionato abbia dato delle direttrici interpretative sull'evasione dalla detenzione domiciliare, imponendo di tenere conto del carattere di pena della misura, il cui fine (a differenza, evidentemente, degli arresti domiciliari quale misura cautelare postulante un accertato *periculum in mora* ritenuto fronteggiabile solo con la limitazione della libertà personale) è quello di risocializzare il reo e prevenire la commissione di nuovi reati. A fronte, quindi, del dubbio sull'effettivo recarsi dal dentista del [redacted], il fatto che lo stesso, lungo la via del ritorno, si sia intrattenuto con altre persone e si sia fermato in un'officina e in un tabacchino, non essendo in sé condotta pericolosa o preordinata alla commissione di nuovi reati, non può integrare da sola gli estremi dell'evasione, ferma la valutazione sulla revoca della misura alternativa alla detenzione che potrà essere fatta dalla magistratura di sorveglianza in forza della trasgressione dell'imputato alle prescrizioni impostegli.

[redacted] va, conclusivamente, assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p..

3. Il carico del ruolo della scrivente giustifica la riserva in trenta giorni del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544 c.p.p..

P.Q.M.

letto l'art. 530, comma 2, c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste;

letto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Cosenza, 10 aprile 2015

Il giudice
Dott. SSA GIUSCANNI